

Tribunale - Vercelli, 17/05/2023, n. 230

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N.R.G. 666/2023

Il Tribunale riunito In Camera di Consiglio nelle persone del Sigg.:

Dott.ssa Michela Tamagnone Presidente relatore

Dott. Andrea Padalino Giudice

Dott.ssa Simona Francese Giudice

con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. Pier Luigi Pianta, Procuratore della Repubblica in sede,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.5 l.c.p.c., presentato dai coniugi

(omissis) (C.F. (omissis), nato a (omissis), il (omissis) e residente in (omissis) (VC)

Rappresentato e difeso dall'Avv. Buro Rossella Luisella Sonia del Foro di Vercelli

(omissis) (C.F. (omissis), nata a (omissis), il (omissis) e residente in (omissis) (VC)

Rappresentata e difesa dall'Avv. Buro Rossella Luisella Sonia del Foro di Vercelli

Con ricorso ritualmente depositato il 14/04/2023 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione "consensuale, con contestuale domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in (omissis) (VC) il (omissis), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'atto (omissis).

Dal matrimonio è nato (omissis) in data (omissis), ancora minore

- LETTI gli atti del procedimento;

- PRESO ATTO del visto del P.M.;

- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;

• PRESO ATTO delle condizioni concordatarie fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;

• RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo

- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel temperamento delle rispettive posizioni dei genitori obbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la disposizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis. 19 c.p.c.), formulando le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza – provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970 e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio di merito;
- RITENUTO, conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,

P.Q.M.

PRONUNZIA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI alle seguenti CONDIZIONI:

1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- 2, la potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori; le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, di (omissis) saranno assunte di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio; le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso ognuno, secondo il calendario oltre previsto;
3. Il minore avrà residenza anagrafica e collocazione presso la madre, la quale assume l'impegno di mantenerla in (omissis) o zona limitrofa;
4. salvo diverso e più ampio accordo (anche in considerazione dell'età del bambino), il padre vedrà e terrà con sé (omissis) (come già avviene) nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì (eventualmente, per quanto concerne il venerdì, a settimane alterne) dal termine del lavoro (indicativamente, quindi, dalle 17,45) sino alle 21,00; i genitori si accorderanno di volta in volta in ordine alle modalità secondo cui prelevare e riaccompagnare il bambino l'uno dall'altro in base al calendario concordato, ripartendosi i relativi oneri e trasferite; introdotto il pernottamento il venerdì sera con permanenza al sabato e previo periodo di verifica e ampliamento, il calendario di permanenza del minore presso il padre diventerà, sempre salvo diverso accordo, quello basato sulla turnazione nei fine settimana alternati (dal venerdì sera alla domenica sera o al lunedì mattina, se il rientro al lunedì mattina sarà compatibile con gli orari di lavoro del padre e salva valutazione di iscrizione al pre-scuola); nelle vacanze estive il bambino starà con il papà per 10 giorni (il primo anno eventualmente non consecutivi) In periodo da concordarsi entro il 20 luglio; tenuto conto che entrambi i genitori hanno la possibilità di godere delle ferie in agosto, la priorità di scelta spetterà un anno a un genitore

e l'anno successivo all'altro; le vacanze natalizie e pasquali (avuto riguardo al calendario scolastico) saranno trascorse da (omissis) a per metà periodo con un genitore e per metà con l'altro con cadenza e rotazione teli per cui il giorno di Natale e quello di Pasqua saranno trascorsi, alternativamente, un anno con la mamma e un anno con il papà (a partire da Natale 2023 in cui (omissis) starà con la mamma, avendo trascorso la Pasqua 2023 con il papà; per Pasqua 2024 (omissis) starà con la mamma; a Natale 2024 con il papà e così a seguire);

5. ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento di (omissis) nei periodi in cui lo avrà con sé; a titolo di concorso nel mantenimento del figlio il padre verserà inoltre alla madre (entro il 10 di ogni mese) l'importo di euro 150,00 assoggettato a rivalutazione Istat annuale come per legge; le spese straordinarie saranno ripartite al 50% sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli cui le parti fanno espresso integrale richiamo (impegnandosi i coniugi a effettuare confronto sulle spese rispettivamente sostenute e a procedere al conguaglio a cadenza mensile) e le detrazioni consentite saranno effettuate al 50% l'assegno unico sarà richiesto e percepito dalla Signora (omissis)

6. con riferimento all'autovettura Peugeot 208 di proprietà della Signora (omissis) ma per il cui acquisto è stato acceso finanziamento intestato al marito, la predetta si impegna (come già sta facendo) a pagare tutte le rate a scadere e a tenere indenne il Signor (omissis) da ogni pregiudizio economico riconducibile al finanziamento; il conto corrente cointestato ai coniugi aperto presso BPM verrà chiuso a cura e spese della Signora (omissis) (che ne percepirà il saldo), a semplice richiesta del Signor (omissis) intervenuta la quale la predetta si attiverà nell'Immediatezza, compatibilmente con i tempi tecnici richiesti dall'operazione, tenendo in ogni caso indenne il Signor (omissis) ogni richiesta connessa ai costi o a eventuale esposizione.

Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.

Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.

Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/05/2023.